



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**APPELLO TRIBUTARIO: L'ONERE DI SPECIFICITÀ DEI MOTIVI È
ALLEGGERITO RISPETTO AL RITO ORDINARIO**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
3, Sentenza del 17/7/2025, n. 5159

Composizione

Pres. Macrì – Rel. Francesco Cananzi

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 385 MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO
TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI
APPELLO - CONTENUTO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE - Processo
tributario - Motivi specifici d'impugnazione - Riproposizione delle
deduzioni del giudizio di primo grado - Idoneità - Fondamento.

Massima

Nel processo tributario, l'onere d'impugnazione specifica richiesto
dall'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, costituente norma speciale rispetto
all'art. 342 cod. proc. civ., è assolto anche ove l'Amministrazione
finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni
ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio
operato già dedotte in primo grado.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. normativi

art. 53 del d.lgs. n. 546/1992

art. 342 c.p.c.

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 25191 del 2024 (CONF.)

Cass. n. 24641 del 2018 (CONF.)

Anno pubbl.

2025